

# La legittima difesa azzerava la valutazione del giudice

## CODICE PENALE

Più spazio invece nella considerazione dell'eccesso colposo

Giro di vite per le sanzioni su furti, rapine e violazioni di domicilio

Giovanni Negri

Quello che non riuscì nel 2006 all'allora Lega Nord di bossiana condizione, perché disinnescato dalla magistratura nell'applicazione, può invece essere centrato senza troppi sforzi alla Lega di Matteo Salvini: una riforma della legittima difesa che azzeri i margini di discrezionalità dei giudici. Ieri il Senato, con 195 voti a favore e 52 contrari, ha approvato il disegno di legge, che ora passa alla Camera con obiettivo approvazione finale entro dicembre, che riscrive l'articolo 52 del Codice penale. E lo fa precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera


«sempre» esistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Oggi invece la valutazione sulla proporzionalità è comunque riservata all'autorità giudiziaria.

Si precisa inoltre, casomai non fosse già chiaro, aggiungendo un comma all'articolo, che agisce sempre in stato di legittima difesa chi, all'interno del domicilio ma anche dei luoghi di lavoro, respinge l'intrusione da parte di una o più persone «posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica». Esulta allora con un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini: «La difesa è sempre legittima! Dalle parole ai fatti».

Un po' più problematica la riscrittura dell'eccesso colposo di legittima difesa che sembrerebbe lasciare uno spazio alla magistratura per valutare quello «stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto», tanto che a votarla è stato anche il Pd. Scelta peraltro criticata da Pietro Grasso, senatore LeU, che collega il consenso di oggi alla proposta di ieri, cioè a quel «turbamento notturno» che, nella passata legi-

## QUOTIDIANO

### DEL DIRITTO



## CONTRIBUTO UNIFICATO Sulla condanna decide l'amministrazione

L'accertamento del dovere di pagare il doppio contributo unificato spetta solo all'amministrazione giudiziaria e quindi, all'anziano di cancelleria. E non al giudice, che si deve limitare a respingere integralmente, a dichiarare inammissibile o improcedibile la domanda, aprendo la strada al doppio pagamento.

— **Patrizia Maciocchi**  
Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianodiritto.ilsole24ore.com](#)

slava aveva fondato una proposta di riforma targata Pd.

La valorizzazione di questo punto è anche il presidente dell'Anm, Francesco Minisci: «Le indagini per capire come si è svolta la vicenda devono essere sempre fatte, cioè a tutela e a garanzia di tutti, anche se si è aggiunto l'avverbio "sempre". E sotto questo profilo è evidente che l'introduzione nel sistema del concetto di "grave turbamento" dimostra chiaramente che per accertarne la sussistenza occorre fare un'indagine, non c'è spazio per alcun automatismo».

Si interviene anche sul Codice Civile, escludendo la possibilità che chi è uscito assolto in sede penale dal reato di eccesso di legittima difesa, sia obbligato a rimborsare il danno causato dal fatto. Esteso poi il gratuito patrocinio a favore di chi è stato prosciolto a vario titolo per fatti commessi in stato di legittima difesa.

Del disegno di legge fa poi parte anche un generale innalzamento delle sanzioni a carico dei colpevoli dei reati di furto, rapina e violazione di domicilio.

# Dj Fabo, la Consulta rinvia: «Intervenga il Parlamento»

## FINE VITA

Decisione senza precedenti Nuova udienza fissata il 24 settembre 2019

Giovanni Negri

La Corte costituzionale dà un anno al Parlamento per intervenire sul «fine vita». Con un'ordinanza senza precedenti, che imporrà qualche aggiornamento ai manuali di diritto costituzionale sul rapporto tra Consulta e legislatore, per ora anticipata solo da un comunicato, la Corte ha annunciato il rinvio al 24 settembre 2019 della trattazione della questione di legittimità dell'articolo 580 del Codice penale. Norma che sanziona con la detenzione da 5 a 12 anni le condotte di agevolazione al suicidio. «L'attuale assetto normativo concernente il fine vita - osserva la nota della Consulta - lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti».

La vicenda, assai nota, sulla quale si è pronunciata ieri la Consulta è quella di Marco Cappato, militante radicale ed esponente dell'associazione «Luca Coscioni» che accompagnò in Svizzera dj Fabo. Tetraplegico, e non più autosufficiente dopo un incidente stradale, Fabo aveva manifestato la volontà di ricorrere a un suicidio assistito che avvenne il 27 febbraio 2017. La procura di Milano aveva chiesto l'assoluzione di Cappato oppure l'invio degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione della misura del Codice penale.

La Corte d'assise milanese aveva scelto questa seconda opzione, mettendo in evidenza come la disposizione penale oggi in vigore

considera il suicidio «un fatto in sé riprovevole» e il diritto alla vita «tutelabile a prescindere dalla volontà dell'individuo». Interpretazione che però contrasta con articoli della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, leggendo i quali il diritto a mettere fine alla propria vita costituisce espressione della libertà della persona.

Ieri l'annuncio che rappresenta un unicum nella storia delle pronunce della Corte costituzionale, spesso avvezza a pungolare il legislatore per le inerzie su temi anche di grande rilevanza sociale. Ieri però i giudici della Consulta hanno fatto un passo in più, dando al legislatore un orizzonte di

tempo preciso entro il quale intervenire; la persistenza del vuoto normativo, tra poco meno di un anno, darebbe luogo a un intervento diretto della Corte.

Immediata la reazione, su Twitter, del presidente della Camera Roberto Fico: «La decisione della Consulta è un'occasione importante per il Parlamento. Serve più che mai adesso aprire il dibattito su un argomento delicato rispetto al quale ci deve essere attenzione e sensibilità. La politica affronti il tema».

Una disciplina dei tempi e dei modi della decisione sulla fine della propria vita è infatti tuttora assente nell'ordinamento giuridico italiano. Non è stata mai affrontata la proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta con oltre 100mila firme che chiedeva di rendere legale l'eutanasia. Depositata a settembre del 2013, fu calendarizzata per marzo 2016 e mai discussa. In vigore invece dall'inizio dell'anno, la legge sul biotestamento, con la possibilità di consegnare ai Comuni lettere firmate autentiche sulle scelte da compiere su futuri trattamenti sanitari.

Per Vittorio Manes, legale di Cappato e docente di Diritto penale all'università di Bologna, «dal comunicato diffuso dalla Consulta emerge che la Corte ha rilevato senz'altro una ferita costituzionale, indicando che ci sono situazioni meritevoli di tutela che vanno bilanciate con altri beni costituzionalmente rilevanti. Si tratta di una ordinanza coraggiosa, in cui non bisogna leggere una volontà di non decidere da parte della Corte, ma anzi una decisione forte e nello stesso tempo rispettosa delle prerogative del Parlamento. Una decisione che sembrerebbe evocare il modello tedesco della inconstituzionalità accertata, ma non dichiarata».

## LE TAPPE DELLA VICENDA

### 1. La morte di Dj Fabo

Il 27 febbraio del 2017 in Svizzera, Dj Fabo, da anni tetraplegico e non autosufficiente poneva fine in una clinica alla propria vita. Ad accompagnarlo il militante radicale Marco Cappato

### 2. Le richieste del pm

Il 17 gennaio 2019 la Procura di Milano chiedeva il proscioglimento di Marco Cappato dall'accusa di istigazione al suicidio; in subordine chiedeva alla Corte d'assise di sollevare la questione di legittimità costituzionale della corrispondente norma del Codice penale

### 3. Il rinvio alla Consulta

Il 14 febbraio 2018 la Corte d'assise rinviava alla Consulta, ritenendo che il suicidio può essere espressione della libertà della persona

# Voto di scambio più pesante per gli eletti

## MAFIA

Ok del Senato. Punibile chi è consapevole che colui che offre il voto è mafioso

Patrizia Maciocchi

Condanna da 10 ai 15 anni per il candidato che accetta, in cambio di denaro o favori, i voti di un mafioso, la cui

appartenenza alla "cosca" è nota. Stessa pena per il boss che promette consensi elettorali. Scatta l'aggravante se l'aumento della metà della pena si applica a chi è eletto nella stessa circoscrizione elettorale. E alla condanna si associa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Queste le norme del testo che modifica l'articolo 587 del Codice penale, approvato in Senato - con 160 sì, 98 no e 7 astenuti - e pron-

to per l'esame della Camera. Rispetto al testo precedente, oltre all'inasprimento delle pene, che andavano dai 6 ai 12 anni, scompare la necessità, ai fini della punibilità, di provare l'esistenza del metodo mafioso nello scambio voto-favore.

Contrari al provvedimento, fortemente voluto dal Movimento 5 stelle, Pd, Leu e Forza Italia, mentre ai sì della maggioranza si sono uniti quelli di Fratelli d'Italia. Per il relatore e primo firmatario Mario Michele Giarrusso il

vota libera del Senato è «un passo fondamentale nella lotta alla mafia».

Tra le voci critiche, c'è quella dell'ex presidente del Senato ed ex magistrato Pietro Grasso che considera l'intervento «l'ennesima occasione sprecata». E la ragione della bocciatura sta nella previsione del primo comma dell'articolo 416-ter, secondo il quale chi accetta voti deve essere consapevole che chi li offre è un mafioso.

# Fondi non tracciabili, scatta la comunione

## CASSAZIONE

Va provato che le risorse per l'acquisto di un bene sono «personalissime»

Angelo Busani

Se un coniuge in regime di comunione legale dei beni utilizza denaro di provenienza «non tracciabile» per il pagamento del prezzo di un suo acquisto, il bene oggetto di tale acquisto è assoggettato al regime di comunione legale dei beni, anche se all'atto di acquisto interviene l'altro coniuge il quale dichiara di consentire l'esclusione di tale acquisto dal regime di comunione legale.

Lo afferma la Cassazione nell'ordinanza n. 26981 del 24 ottobre 2018, nella quale si affronta un tema privo di precedenti in sede di giurisprudenza di legittimità e che è assai rilevante in quanto concerne il frequente caso dell'utilizzo del denaro appartenente a uno solo dei coniugi al fine di pagare il prezzo di un suo acquisto.

Per comprendere la questione occorre rammentare che, qualora si tratti di un matrimonio in cui sia instaurato il regime della comunione dei beni (ma ricordando che ogni concetto espresso in ordine del matrimonio è ripetibile, di pari passo, per il caso di soggetti partecipi di una unione civile):

- ai sensi dell'articolo 177 del Codice civile gli acquisti compiuti da uno solo dei coniugi o da entrambi durante il matrimonio sono assoggettati al regime di comunione;
- ai sensi dell'articolo 179, c. 1, lett. f), del Codice civile appartengono invece al solo coniuge acquirente i beni dal medesimo «acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali ... purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto».

Quest'ultima norma deve poi essere letta, quando l'acquisto ine-

risce beni immobili o beni mobili registrati, in connessione con quella di cui al secondo comma dell'articolo 179 del Codice civile, il quale sancisce che l'esclusione dalla comunione dipende dal fatto che il coniuge non acquirente intervienga all'atto di acquisto e da tale atto appunto risulti che l'acquisto è finanziato con il prezzo del trasferimento di «beni personali» del coniuge acquirente.

In altre parole: se un coniuge è proprietario di un suo bene personale (ad esempio, perché acquistato prima del matrimonio o perché ricevuto in successione o donazione) e questo bene viene venduto e ne viene ricavato un prezzo, l'acquisto che successivamente quel coniuge effettua impiegando tale denaro gli appartiene come «bene personale» (cioè non è assoggettato al regime di comunione legale dei beni) se all'atto di acquisto interviene il coniuge non acquirente e nell'atto di acquisto sia specificata la provenienza del denaro utilizzato.

L'ordinanza n. 26981/2018 affronta quindi il caso dell'utilizzo di denaro di provenienza «non tracciabile» e cioè che non sia specificamente qualificabile come «danaro personale» del coniuge acquirente. La pronuncia della Cassazione afferma dunque che, in questo caso, l'acquisto effettuato da un solo coniuge è irrimediabilmente assoggettato al regime di comunione legale, e ciò anche se all'atto interviene l'altro coniuge e questi dichiara l'appartenenza personale al coniuge acquirente del denaro utilizzato.

In sostanza, questa dichiarazione non vale a nulla e, anche se il coniuge non acquirente l'abbia effettuata (evidentemente, in un periodo nel quale i coniugi andavano d'accordo), egli se la può tranquillamente «rimangiare» e pretendere la sottoposizione al regime di comunione dell'acquisto effettuato dall'altro coniuge.

## IN BREVE

### CONGRESSO ANCAL A BARI

La tutela del lavoro nella gig economy

«Le tutele dei lavoratori nell'economia digitale» è il tema del primo dei tre tavoli tematici, promosso dall'AncaI (Associazione nazionale commercialisti area lavoro, unico sindacato specialistico dei commercialisti giuslavoristi) al suo primo congresso nazionale, previsto oggi e domani a Bari, patrocinato dall'Ordine barese e condiviso da trenta Ordini territoriali. Per il segretario generale dell'AncaI Gian Piero Gogliettino stanno cambiando «le peculiarità degli attori tradizionali del rapporto di lavoro allorché si palesano figure per niente convenzionali, quali la piattaforma digitale e l'app». È dunque necessario, aggiunge Gogliettino, «elaborare il prima possibile una riforma strutturale che sappia porre l'accento più sulla qualificazione del rapporto di lavoro, necessaria ma non strategica alle criticità immanenti al lavoro on demand, sulla definizione di un sistema inderogabile di tutele trasversali».

### CONVEGNO A SALERNO

Diritti della persona e processo penale

«Diritti della persona e nuove sfide del processo penale» è il tema del convegno che l'Associazione fra gli studiosi del processo penale «G.D. Pisapia» tiene a Salerno da domani a sabato con la collaborazione del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Salerno. Tre le sessioni in cui si articola il XXXII congresso: Carte dei diritti e inviolabilità delle garanzie della persona, I diritti di libertà, Diritti della persona e struttura del processo.

# Ottimizzazione dei costi e dei tempi aziendali? La risposta è Outsourcing Job Solution

Ricorrere all'esternalizzazione dei servizi "no core" significa delegare alla società di Outsourcing tutti gli adempimenti relativi ai pagamenti e al back office

Tutte le operazioni relative al normale svolgimento delle attività collaterali al core business in Azienda hanno un costo e un valore, come nelle monete d'un tempo, intrinseco ed estrinseco. Potremmo paragonare il primo al valore della forza lavoro: quel valore apportato all'Azienda dal lavoratore, dalla sua prestazione di manodopera a beneficio della produzione. Il secondo (estrinseco) è un valore-costo, che risulta dallo svolgimento burocratico necessario per fare fronte a tutti gli adempimenti previsti in materia di lavoro e sicurezza. In oltre, a tali costi, se ne aggiungono altri per l'attività di elaborazione e di stesura di tutti i documenti e la relativa trasmissione agli enti competenti, nonché le attività di assistenza al lavoratore nel back office.

È evidente che la figura dell'Imprenditore rischia di diventare in molti casi polivalente e trasversale: deve essere un po' commercialista, molto risparmiatore, consulente e confessore. Tutto quanto sopra sottrae molto tempo e risorse economiche alla sua mission aziendale: implementare il core business.

Razionalizzare la gestione delle attività collaterali, rendendole un servizio, comporta un risparmio certo e immediato sia sui costi che sui tempi. Esternalizzando il servizio della gestione delle attività no core ad una società leader nel settore permette di delegare totalmente tutti quegli aspetti che sottraggono tempo e risorse all'imprenditore. Considerando, nel settore GDO ad esempio, attività core gli acquisti e le vendite, tutte le altre attività possono essere esternalizzate permettendo all'imprenditore di risparmiare tempo e risorse. In questi processi Outsourcing Job Solution è leader nel settore in Italia: presente in ogni Regione, prende in carico interi settori aziendali gestendoli interamente in modo da lasciare l'imprenditore e il suo staff liberi di curare solo il core business senza, per altro, rinunciare al controllo dell'impresa. Il punto di forza di Outsourcing Job Solution sta nella specificità professionale: la capacità di contenere tutti i costi annnessi alla gestione in una unica organizzazione strutturata e organizzata da figure altamente professionali del settore.



Mario Burlò - Presidente OJSolution - Italia

Ad esternalizzazione avvenuta l'imprenditore dovrà semplicemente pagare, a fine mese, la fattura di servizio che riassume tutto il lavoro svolto da OJSolution: puro costo aziendale ai fini della detrazione. E' altresì determinante per il lavoratore inserito nell'appalto avere un referente cui rapportarsi (capo commessa) e ottenere chiarimenti su orari, eventuali differenze, ferie e malattia. Informazioni competenti e immediate che scongiurano il disagio, per il dipendente, di ricorrere a consulenze esterne.

Costi diretti e indiretti ottimizzati poiché racchiusi in un solo servizio onnicomprensivo che si traduce in un risparmio notevole per l'impresa. OJSolution è la Società di Outsourcing leader in Italia cui affidare la gestione dei servizi no core. OJSolution in concerto con l'Azienda, stipulerà un contratto d'appalto inserito nell'iter certificativo di commissioni competenti e riconosciute a livello istituzionale. Esternalizzare i servizi no core può essere un modo per aumentare il proprio potenziale d'impresa.



Via dell'Arcivescovado, 14 10121 Torino (TO)  
Tel. (+39) 011.5612732 (+39) 011.5069965  
info@ojsolution.it